



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA COMUNITA' ROTALIANA-KÖNIGSBERG n. 192 di data 29.12.2021

**OGGETTO: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E SS.MM.. BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2022, 2023 E 2024 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE**

SFI/EG/eg

L'anno duemilaventuno addì 29 del mese di dicembre alle ore 14.00, visti gli atti d'ufficio, in modalità di videoconferenza secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente n. 9 dd. 20.04.2020 e quanto disposto dalla lettera o) del comma 9 dell'articolo 1 del DPCM di data 03/11/2020, il Commissario della Comunità Rotaliana Königsberg sig. GIANLUCA TAIT

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale Reggente dott. Antonio Salvago.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA' ROTALIANA-KÖNIGSBERG

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1344 di data 07.08.2021 con cui viene rinnovato l'incarico di Commissario della Comunità Rotaliana Königsberg al sig. Gianluca Tait e prevede che la durata dell'incarico dei Commissari decorra dall'esecutività della deliberazione e fino al 31 dicembre 2022;

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio degli Enti locali e dei loro Enti e organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di Bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in Bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il Bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi

esercizi e, mediante la voce "di cui FPV (Fondo Pluriennale Vincolato)", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare negli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in Bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel Bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio non negativo.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in Bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle richieste fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-2024.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.), fissa il termine di approvazione del Bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del Bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo 2 previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Rilevato che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 peraltro, sottoscritto in data 16 novembre 2021, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali hanno concordato, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei Comuni e delle Comunità, l'applicazione della medesima proroga anche per i Comuni trentini e per le Comunità, autorizzando altresì, per tali Enti, l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Preso atto del decreto del Commissario Straordinario n. 57 di data 13 maggio 2021 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020.

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3, dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 non si è applicato né avanzo vincolato, né avanzo accantonato.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e relativi allegati.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007) prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2022, le tariffe, con provvedimento del Commissario;

Visti i relativi decreti:

N.	DATA	OGGETTO
89	06.07.2021	Servizio ristorazione scolastica collettiva relativamente

		all'anno scolastico e formativo 2021/2022 – regime tariffario di fruizione del servizio.
96	14.07.2021	Regolamento per la promozione e il sostegno del servizio di asilo nido e norme operative per l'ammissione e la frequenza". Approvazione schema di convenzione con la Società Cooperativa Sociale La Coccinella ONLUS per la riserva di nr. 12 posti, periodo dal 01/09/2021-31/07/2022. Conferma tariffe per anno educativo 2021/2022.
161	09.12.2021	Servizio ristorazione scolastica collettiva relativamente all'anno scolastico e formativo 2022/2023 – regime tariffario di fruizione del servizio.

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., al Bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota Integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo.

Vista quindi la Nota Integrativa che costituisce l'Allegato n. 3.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Considerato che la Comunità Rotaliana - Königsberg non risulta strutturalmente deficitaria, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".*

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca *"Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali"* e che, in particolare, l'art. 9, comma 1 bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema.

Atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

Rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del

pareggio di bilancio prevedendo che *“ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 [...] gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”*.

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826 della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3 Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello di singolo Ente.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente.

Atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle Unioni di Comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Visto il comma 1 dell'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., il quale prevede che le Regioni, gli Enti locali e i loro Enti e organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del Bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi del comma 3, il piano degli indicatori al Bilancio di previsione o al budget di esercizio e al Bilancio consuntivo o al Bilancio di esercizio.

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Dato atto che il Commissario, con proprio Decreto n. 164 di data 09 dicembre 2021, ha approvato, così come è previsto dall'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

Dato atto che il Commissario, con proprio Decreto n. 165 di data 09 dicembre 2021, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., lo schema di Bilancio

di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e relativi allegati, compresa la Nota Integrativa.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore con nota ns. prot. n. C13-147889 di data 27 dicembre 2021, secondo quanto previsto dall'articolo 210 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, dei relativi allegati e della Nota Integrativa.

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio il Commissario provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili dei Servizi.

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., con il decreto di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di adempiere alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, nonché per provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spesa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Rilevato che:

- con decreto del Commissario Straordinario n. 51 dd. 22.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 4 dd. 12.01.2021 immediatamente esecutivo è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021-2023 parte finanziaria;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 13 dd. 02.02.2021 immediatamente esecutivo è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021-2023 parte discorsiva;

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 18/2015 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)”*
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- la Legge 24 dicembre 2021 n. 243 e ss.mm.;
- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., principio contabile della programmazione di bilancio;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio di Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018 e ss.mm.;

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di decreto, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione

autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine ai riflessi del medesimo sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di decreto, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del medesimo.

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini

DECRETA

1. **di approvare** il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati, nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:
2. **di approvare** l'Allegato 2 al Bilancio di previsione 2022-2024, contenente quanto previsto dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., che forma parte integrante e sostanziale del decreto;
3. **di approvare** la Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione 2022-2024 (Allegato n. 3), nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante e sostanziale del decreto;
4. **di approvare** il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, già accluso al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
5. **di dare atto** che il Revisore si è espresso favorevolmente con parere ns. prot. C13-14789 di data 27 dicembre 2021, così come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
6. **di dare atto** che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e nel rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012;
7. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà pubblicato sul sito Internet dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;
8. **di dare atto** che il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
9. **di dare atto** che successivamente all'approvazione del Bilancio il Commissario Straordinario definirà il Piano Esecutivo di Gestione definito per il triennio 2022-2024;
10. **di dichiarare** il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa;

11. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente decreto sono ammessi:

- opposizione al Commissario della Comunità Rotaliana-Königsberg, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

(N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto, dichiarato immediatamente esecutivo, è pubblicato all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 30.12.2021 al 09.01.2022).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA'
ROTALIANA-KÖNIGSBERG
Gianluca Tait

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
dott. Antonio Salvago

f.to digitalmente